

Legge
sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
 (del 9 febbraio 1977)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;¹⁾
 visto il messaggio 3 dicembre 1976 n. 2203 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Imposte di circolazione

Art. 1²⁾ ¹Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:

- a) fr. 10.-- per i carri a mano provvisti di motore;
- b) fr. 21.-- per ciclomotori;
- c) fr. 52.-- + (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;
- d) un supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozino laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;
- e) fr. 158.-- + $\frac{\text{peso totale (kg)} \times \text{potenza (kw DIN)}}{560}$ per le automobili sino a kg 3500;
 fr. 105.-- + (5,70 x potenza (kw DIN) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e i tricicli a motore oltre kg 1000 (peso a vuoto);
 fr. 105.-- + (10 x potenza (kw DIN) per gli autoveicoli pesanti;
 fr. 105.-- + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus, gli autosnodati e le automobili pesanti;
- f) fr. 125.-- per gli autoveicoli d'epoca;
 fr. 90.-- per i motoveicoli d'epoca;
- g) fr. 5.-- per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore dei motoveicoli;
- h) fr. 105.-- per i rimorchi di autoveicoli leggeri e pesanti;
- i) fr. 630.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;
 fr. 380.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;
- l) fr. 190.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;
- m) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;
- n) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;
- o) fr. 125.-- per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;
- p) fr. 65.-- per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro), rimorchi da lavoro e speciali;
- q) fr. 21.-- per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;
- r) fr. 80.-- per i veicoli a motore agricoli.

² ³⁾

³È data facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un supplemento pari al 30% dell'imposta dovuta, per le automobili che non rispettano più gli standard minimi da un punto di vista ecologico.⁴⁾

Ecoincentivi

Art. 1a⁵⁾ ¹L'imposta di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 cpv. 1 per i veicoli di nuova immatricolazione viene moltiplicata per un coefficiente (bonus/malus).

²Il coefficiente di moltiplicazione viene stabilito dal Consiglio di Stato ogni due anni sulla base dell'appartenenza ad una determinata categoria energetica e in funzione del mantenimento della neutralità finanziaria.

Tasse in genere

Art. 2⁶⁾ Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l'emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.

Computo dell'imposta di circolazione

Art. 3⁷⁾ Le imposte, ad eccezione di quella per i ciclomotori e per i carri a mano provvisti di motore, sono prelevate in ragione di tanti trecentosessantesimi quanti sono i giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell'anno civile.

Rimborso dell'imposta di circolazione

Art. 4⁸⁾ ¹L'imposta prelevata su un veicolo di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. da c) a q) è rimborsata nella misura di un trecentosessantesimo per ogni giorno di deposito della targa.

²L'imposta è rimborsata a decorrere dal giorno seguente l'avvenuto deposito della targa.

Imposta di circolazione percepita o rimborsata per sostituzione del veicolo

Art. 5 ¹In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.

²La presente disposizione non si applica per le imposte dei veicoli previsti all'art. 1 cpv. 1 lett. da a) a b) e da h) a q).⁹⁾

³...¹⁰⁾

Casi di esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione

Art. 6 Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l'esonero totale o parziale dell'imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:

- a) del personale dello Stato quando l'uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento;
- b) di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);
- c) di infermi che causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni finanziarie modeste stabilite dal regolamento;
- d) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.¹¹⁾

Imposta di circolazione per veicoli adibiti al servizio pubblico

Art. 7¹²⁾ L'imposta per i veicoli adibiti al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federale I è pari ad un terzo di quella prevista per la categoria di autoveicoli e rimorchi a cui appartengono.

Imposta di circolazione per autoveicoli di tassisti

Art. 8 Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell'imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dall'Autorità comunale.

Imposta di circolazione per veicoli con targhe trasferibili

Art. 9¹³⁾ ¹Veicoli appartenenti allo stesso detentore e immatricolati con lo stesso genere e numero di targhe di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l'importo dovuto per il veicolo a motore soggetto all'imposta più elevata e, per l'altro veicolo la percentuale seguente:

- del 20% se si tratta di due veicoli a motore dello stesso genere;
- del 50% se si tratta di due veicoli a motore non dello stesso genere.

²Per i rimorchi, gli autoveicoli di lavoro e i veicoli speciali con targhe trasferibili, l'imposta è dovuta per un solo veicolo.

Rimedi di diritto

Art. 9a¹⁴⁾ ¹Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

²Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

Delega al Consiglio di Stato per disposizioni complementari

Art. 10 ¹Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per altre categorie di veicoli che fossero in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.

²Esso è pure autorizzato ad emanare disposizioni nei casi in cui elementi necessari per la determinazione dell'imposta non siano indicati nelle approvazioni del tipo. [15\)](#)

Disposizioni abrogative e transitorie[16\)](#)

Art. 11 ¹La presente legge abroga quella del 20 febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione di veicoli a motore.

²L'adeguamento dell'imposta di circolazione applicando il coefficiente bonus/malus entra in vigore per le automobili il 1° gennaio 2009 e per gli altri veicoli su decisione del Consiglio di Stato. [17\)](#)

³Gli ecoincentivi di cui all'art. 1a saranno riesaminati entro un anno dal momento in cui entrassero in vigore nuove disposizioni in materia a livello federale. [18\)](#)

Entrata in vigore

Art. 12 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1977.

Publicatā nel BU **1977**, 99.

Note:

- 1) RS 741.01
- 2) Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 394; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.
- 3) Cpv. abrogato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 394.
- 4) Cpv. introdotto dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.
- 5) Art. introdotto dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.
- 6) Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.
- 7) Art. modificato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedente modifica: BU 1982, 313.
- 8) Art. modificato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.
- 9) Cpv. introdotto dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedente modifica: BU 1982, 313.
- 10) Cpv. abrogato dalla L 20.6.1989 (v. M. no. 3456 pag. 3 lett. e) e R no. 3456 pag. 3; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.
- 11) Lett. modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedente modifica: BU 1989, 221.
- 12) Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.
- 13) Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387; precedente modifica: BU 1982, 313.
- 14) Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.
- 15) Cpv. modificato dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

- 16) Nota marginale modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.
- 17) Cpv. introdotto dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.
- 18) Cpv. introdotto dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.